



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per la BioEconomia



Accordo di collaborazione

Tra

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione (CREA-AN) con sede legale in Roma (00184) via Navicella, n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in Roma (00178) via Ardeatina n. 546 rappresentato dal Direttore del Centro CREA-AN Prof. Emanuele Marconi, PEC: an@pec.crea.gov.it di seguito denominato “CREA-AN”

e

il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo – Viale delle Scienze, Ed. 16, 90128, C.F. 800237730825, P. IVA 00605880822, PEC dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, in seguito denominato anche “STeBiCeF”, rappresentata dal Direttore di Dipartimento, Prof. Vincenzo Arizza, domiciliato per la carica presso il Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep.n 3956/2021 del 06.10.2021, prot. 97036;

e

il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per la BioEconomia (d'ora innanzi denominato IBE), afferente al Dipartimento di Scienze Bio Agroalimentari, con sede in Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (FI), e sede secondaria presso Via Gaifami, 18 Catania (CT), C.F. 80054330586, Partita IVA 02118311006, PEC protocollo.ibe@pec.cnr.it rappresentato dal Dott. Giorgio Matteucci, nella sua qualità di Direttore di Istituto, di seguito denominato CNR-IBE;

singolarmente denominate “Parte” e congiuntamente “Parti”

Premesso che

- il CREA e il CNR hanno sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione, disponibile al link <https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/enti-ricerca>, in virtù del quale i due Enti definiscono le finalità e si impegnano a sostenere attività di collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

- l'Università degli Studi di Palermo ed il CNR hanno sottoscritto un Accordo Quadro di collaborazione, disponibile al link <https://www.cnr.it/it/accordi-partnership/universita-politecnici>, per il quale i due Enti definiscono le finalità e si impegnano a sostenere attività di collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto;

- il CREA - Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione è un Centro di ricerca del CREA, Ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

il CREA - Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione svolge, con approccio multidisciplinare, attività di ricerca, formazione e divulgazione sugli alimenti, sulla loro qualità e sul loro ruolo nel mantenimento della salute e nella prevenzione del rischio di malattie correlate all'alimentazione. Le interazioni tra dieta e stato di nutrizione sono finalizzate alla identificazione delle componenti con proprietà nutrizionali e nutraceutiche degli alimenti e dei meccanismi fisiologici dell'organismo che contribuiscono al mantenimento di un buono stato di salute e alla prevenzione del rischio di patologie correlate all'alimentazione, sia a livello individuale che di popolazione, anche in funzione delle scelte del consumatore e dei livelli di consumo;

- il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell'Università degli Studi di Palermo è una struttura trainante per la ricerca biologica, biotecnologica, chimica, farmaceutica ed ambientale dell'Ateneo in grado di contribuire così al suo sviluppo accademico e scientifico. Nell'A.A. 2022/23, STEBICEF costituisce un polo di riferimento per 10 corsi di studio:

3 Lauree • Biotecnologie • Chimica • Scienze Biologiche

5 Lauree Magistrali: • Biodiversità e Biologia Ambientale • Biologia Molecolare e della Salute • Biotecnologie per l'Industria e la Ricerca Scientifica • Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana • Biologia della Conservazione

2 Lauree magistrali a ciclo unico (quinquennali): • Chimica e Tecnologia Farmaceutiche • Farmacia.

Il Dipartimento STEBICEF vanta la presenza di settori scientifico disciplinari che operano nel campo della sicurezza alimentare per la individuazione di potenziali xenobiotici di natura fisica, chimica e microbiologica, causa di patologie, che in qualche caso si rivelano anche letali. Allo stesso modo

sono rappresentati in Dipartimento settori che si occupano della fisiologia umana, dei rapporti tra salute e benessere, della nutraceutica e della chimica degli alimenti. Recentemente il Dipartimento è stato coinvolto in progetti finanziati volti alla valorizzazione dei sottoprodotti della filiera agroalimentare per il recupero delle molecole bioattive e per il loro possibile riutilizzo anche nell'ambito della preparazione di alimenti funzionali o di integratori farmaceutici.

Il Dipartimento STEBICEF è inoltre sede dei corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari e in Biologia Ambientale e Biodiversità e concorre alla attuazione di altri corsi di Dottorato, nonché alle attività didattiche di Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Master di altre strutture dell'Ateneo di Palermo;

- l'Istituto per la BioEconomia – IBE del CNR afferente al Dipartimento di Scienze Bio Agroalimentari, Sede di Catania possiede elevate competenze professionali e strumentazione ad alto profilo scientifico; si avvale di un laboratorio per analisi chimiche dei prodotti agroalimentari e di un laboratorio per la determinazione di alcune caratteristiche bio-morfologiche e per la conservazione del germoplasma.

Sia l'attività di ricerca sia il know-how della Sede Secondaria di Catania dell'IBE sono attestati dalle numerose pubblicazioni scientifiche su riviste ISI, su riviste con comitato di redazione internazionale e nazionale; diversi sono i progetti e le collaborazioni internazionali riconducono le tematiche di ricerca presenti nell'Istituto ad analoghe ricerche condotte in altri paesi dell'Unione Europea e non;

Considerato che

- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione scientifica sulle direttive emergenti per una sana alimentazione, con focus sulle componenti bioattive in alimenti, integratori alimentari e fonti alternative, formulazione di alimenti funzionali, studio della composizione chimica degli scarti dell'industria agroalimentare e loro possibile impiego nella alimentazione umana e animale.

E' interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Generalità

Le premesse di cui sopra formano parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

CREA-AN, STEBICEF e IBE-CNR intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di comune interesse, finalizzati sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo e didattico, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca, nonché alla predisposizione di azioni volte a favorire l'integrazione tra didattica, ricerca, al fine di diffondere le conoscenze.

In particolare, le Parti intendono collaborare nelle attività di seguito specificate:

- Sviluppo e svolgimento di attività di ricerca di interesse comune;
- Attività di ricerca in progetti di alto livello scientifico e partecipazione a bandi di finanziamento;
- Attività formativa e didattica;
- Svolgimento di tirocini, tesi di laurea di studenti, mobilità di borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca e ricercatori per attività di ricerca nell'ambito della scienza dell'alimentazione, studio delle componenti bioattive e funzionali in alimenti, integratori alimentari e scarti agroalimentari;
- Produzione di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali;
- Organizzazione di convegni, seminari, workshop, dibattiti sulle materie e attività formative e scientifiche di comune interesse, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite dai Responsabili scientifici dell'Accordo, in ottemperanza dei rispettivi regolamenti vigenti.

Art. 3 - Accordi attuativi

Alcune delle attività di cui all'Art. 2 saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi redatti fra le Parti. Essi saranno disciplinati in esecuzione allo stesso Accordo e dovranno definire gli obiettivi specifici da conseguire, l'oggetto, le specifiche attività da realizzare, le modalità di esecuzione, la durata, gli eventuali contributi finanziari.

Art. 4 - Responsabili scientifici

I Responsabili scientifici dell'esecuzione del presente Accordo sono:

- Per il CREA-AN, la Dott.ssa Alessandra Durazzo e il Dott. Massimo Lucarini
- Per STEBICEF, la Prof.ssa Vita Di Stefano
- Per il CNR-IBE, la Dott.ssa Maria Grazia Melilli.

Art. 5 - Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata relativi alle attività di cui all'Art.2. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dalle altre Parti. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo di collaborazione, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo di collaborazione, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy).

Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo di collaborazione medesimo.

Art. 6 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone, i cui nominativi saranno comunicati all'altra parte, coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione. Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con il personale di tutte le Parti presso le strutture individuate. Il personale delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra Parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

Art. 7 - Divulgazione e Utilizzazione dei Risultati

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente Accordo.

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente Accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con

precisa menzione della collaborazione oggetto del presente Accordo e previo assenso dell'altra Parte.

Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati, con espresso consenso delle stesse, nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo e delle successive intese che ne deriveranno. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 8 - Proprietà Intellettuale

I diritti sulle cognizioni, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto dei ricercatori ad essere riconosciuti autori del trovato.

Art. 9 - Durata e recesso

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata, per egual periodo, previo accordo scritto tra le Parti da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza.

Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo dando un preavviso alle altre Parti di almeno 30 giorni.

Le Parti prevedono che l'accordo oggetto del presente Accordo di collaborazione possa essere risolto in ogni momento per mutuo consenso delle medesime Parti manifestato per iscritto senza alcun onere per le stesse, fatto salvo l'obbligo di portare a termine le attività previste, già avviate e concordate nell'ambito del presente Accordo di collaborazione.

Art. 10 - Oneri finanziari e costi

Le Parti concordano che non sia stabilito alcun corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo e che la collaborazione sia instaurata ai fini di ricerca su interessi comuni. L'Accordo è sottoscritto a titolo gratuito e non comporta spese a carico del CREA-AN, né a carico di STEBICEF, né a carico di IBE-CNR, Sede di Catania.

Art. 11 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività di cui all'art.2. Il personale di tutte le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo di collaborazione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 12 - Responsabilità amministrative

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Le Parti dichiarano ciascuna di aver adottato idoneo modello organizzativo e codice etico ai sensi di legge. Nell'ambito del presente Accordo le Parti dichiarano altresì di conoscere e di accettare il contenuto del Piano triennale e del Codice etico adottato da ciascuna Parte a ciò obbligate rispettivamente pubblicati nel sito internet istituzionale:

CREA-AN: www.crea.gov.it

STEBICEF www.unipa.it/dipartimenti/stebicef

CNR-IBE: www.cnr.it/it/ / www.ibe.cnr.it/

Art. 13 - Foro Competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 14 - Registrazione e bollo

Il presente Accordo di collaborazione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa Allegato A, Parte prima - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che sarà assolta dalle Parti.

Art. 15 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di legge.

Le Parti provvedono alla sottoscrizione del presente Accordo, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013.

Per CREA-Alimenti e Nutrizione

Il Direttore

Prof. Emanuele Marconi

Per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche

e Chimiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Palermo,

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza

Per l'Istituto per la BioEconomia (IBE) – CNR-IBE

Il Direttore

Dott. Giorgio Matteucci